



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

**N° 24 del 28/06/2010**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA/TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

L'anno **duemiladieci**, il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **21:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	LAURINI LUCA	Presente	10	CARRAGLIA ENZO	Presente
2	PUDDU PIER PAOLO	Presente	11	CATELLI GIAN LUCA	Presente
3	TESTA GILBERTO	Presente	12	LAVEZZINI ENRICA	Assente
4	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Assente	13	BOTTAZZI ILARIA	Presente
5	TALIGNANI CARLA	Presente	14	PISARONI DANIELE	Presente
6	GENUA FABRIZIO	Assente	15	MICHELAZZI LAMBERTO	Assente
7	FRATTI SALIMA	Presente	16	LEONI GIANARTURO	Presente
8	PASSERA MAURIZIO	Presente	17	DONATI GIUSEPPE	Assente
9	CONCARI LUCA	Presente			

Totale Presenti: n. 12

Totale Assenti: n. 5

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott.Luca Laurini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA/TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>
-----------------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 22 del 05 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 -"Norme in materia ambientale"- ed in particolare l'art. 238 che:
  - ha istituito la tariffa integrata ambientale previa soppressione della tariffa di igiene ambientale di cui all'art 49 del DL 22/97;
  - dispone l'applicazione delle discipline regolamentari vigenti (e quindi la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – cd. "Tariffa Ronchi") sino all'emanazione di apposito regolamento che definisca nuovi criteri di determinazione della tariffa rifiuti;
- l'art. 5, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 (legge conv. n. 13/2009) che stabilisce quanto segue: "Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti",
- l'art. 14, comma 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, a mente del quale: «le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».

.VISTO inoltre che:

- l'art. 264, comma 1, lett. i), dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, secondo la quale ".. a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente D.Lgs (...) è abrogato il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato D.Lgs. n. 22 del 1997 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi, previsti dalla parte quarta del presente decreto".

CONSIDERATO che ad oggi il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è stato ancora emanato, e non risultano indicazioni di una sua prossima emanazione;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati approvato con propria deliberazione n. 65 del 29.12.2003 così come modificato con le deliberazioni n. 8 del 11.01.2005 e 73 del 28.12.2005;

VISTE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24.7.2009 che ha affermato la natura tributaria della TIA e l'estraneità della stessa all'ambito di applicazione dell'IVA;
- l'ordinanza n. 64 del 24 febbraio 2010 con la quale la stessa Corte ribadisce che la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) "*costituisce non già un'entrata patrimoniale di diritto privato [...] ma conserva la qualifica di tributo*";
- la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 8313 dell'8 aprile 2010 che conferma la natura fiscale della TIA (accogliendo integralmente quanto affermato dalla Corte Costituzionale);
- la risposta del 7 giugno 2010 dell'Agenzia delle Entrate all'interpello proposto dal gestore Enia SPA (Prot. n. 954-87933/2010) in cui si sostiene che "*le prestazioni ..rese agli utenti risultano escluse dall'ambito di applicazione dell'Iva, anche sotto il profilo degli obblighi strumentali connessi*";

VISTI:

- Decreto del Ministro dell'interno del 29 aprile 2010 che differisce al 30 giugno 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 degli enti locali;
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO, pertanto, che in base ai decreti legge n. 208/2008 e n. 78/2010 sarebbe possibile oggi dare attuazione "provvisoria" alla TIA avente carattere di corrispettivo, disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006, e che tale attuazione provvisoria potrebbe avvenire senza stravolgere l'impianto regolamentare e tariffario, visto che l'attuazione della Tariffa Integrata ambientale avviene mediante applicazione del metodo "normalizzato" di cui al D.P.R. 17 aprile 1999, n. 158.

CONSIDERATO che il passaggio dalla Tariffa d'igiene ambientale (di cui al D.Lgs. n. 22/1997) alla Tariffa integrata ambientale (di cui al D.Lgs. n. 152/2006), permetterebbe di non stravolgere le modalità operative e procedurali oggi in uso, ivi compreso il sistema tariffario, anche in considerazione delle modifiche che saranno apportate con l'attuazione del Federalismo Fiscale previsto dalla legge n. 42/2009;

VISTA la circolare Anci Emilia Romagna del 18 giugno 2010 con la quale si ribadisce che in base alle norme sopraccitate i Comuni possono deliberare entro il 30 giugno 2010 il passaggio dalla Tia Ronchi alla Tia corrispettivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 se la delibera regolamentare è approvata entro il termine stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione, ovvero, in base al D.M 29 aprile 2010, entro il 30 giugno 2010.

PRESO ATTO che il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 è in attesa di conversione in legge;

RITENUTO quindi opportuno, nelle more della conversione in legge del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, con proprio atto di provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento per

l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati per renderlo coerente con la disciplina comune alle entrate tributarie, sia sotto l'aspetto procedurale sia sotto l'aspetto sanzionatorio nonché per sostituire tutti i termini ed espressioni che fanno riferimento ad un'entrata di natura non tributaria;

RITENUTO peraltro che qualora intervenissero novità legislative di modifica della natura del prelievo, per l'anno in corso, riaffermandone la natura di corrispettivo ed, in particolare, qualora in sede di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, venisse confermata la natura non tributaria del prelievo di cui all'art 238 del D. Lgs 152/06, di fare salvi i contenuti del Regolamento per l'Applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati attualmente vigente approvato con propria deliberazione n. 65 del 29.12.2003 così come modificato con le deliberazioni n. 8 del 11.01.2005 e 73 del 28.12.2005;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio, Dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18.08.2000, n. 267;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del DLgs. 18/08/2000, n. 267;

SENTITO l'intervento del Sindaco il quale, nella propria qualità di Assessore ai Servizi Finanziari, illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

**CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,**

## **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE il "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati " allegato alla presente deliberazione (allegato A), quale sua parte integrante e sostanziale ;
- 2) DI DARE ATTO che, in forza del secondo comma dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97:
  - copia conforme del Regolamento in oggetto e della presente deliberazione saranno inviati al Ministero delle Finanze e dell'adozione dello stesso sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale;
  - le modifiche di cui al punto 1 avranno effetto dal 1° gennaio 2010;
- 3) DI DARE ATTO che la riscossione della Tariffa/Tributo continua ad essere effettuata dall' attuale Ente gestore, rimandando a successivo atto deliberativo l'approvazione della convenzione che disciplina le modalità operative e i rapporti tra Comune ed Ente Gestore stesso.

## **DELIBERA INOLTRE CHE**

qualora intervenissero novità legislative di modifica della natura del prelievo, per l'anno in corso, riaffermandone la natura di corrispettivo ed, in particolare, qualora in sede di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, venisse confermata la natura non tributaria del prelievo di cui all'art 238 del D. Lgs 152/06, è fatto salvo il Regolamento per l'Applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati attualmente vigente.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.° 267 e s.m.;

**con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 12 (dodici)  
Consiglieri presenti e votanti;**

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Dott.Luca Laurini

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Laura Ravecchi

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

Busseto, li 02/07/2010

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Laura Ravecchi

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. )

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 02/07/2010 al 17/07/2010 , senza reclami

è diventata esecutiva il giorno 13/07/2010, ai sensi dell'art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000.

Busseto, li 03/08/2010

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Laura Ravecchi